



## **DISTRETTO RI/4 SALTOCICOLANO**

**Comuni di:**

**Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino,  
Concerviano e Marcatelli**

# **Regolamento di disciplina per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche**

**Approvato con Deliberazione di C.C. N° 15 DEL 01/08/2013**

In vigore dal 01/08/2013

## Sommario

TITOLO PRIMO .....	4
PRINCIPI GENERALI .....	4
Art. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	4
Art. 2 - MATERIA DI DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO .....	4
Art. 3 - OBIETTIVI .....	4
Art. 4 - MODALITA' .....	5
Art. 5 - DESTINATARI .....	5
Art. 6 - CAMPI DI INTERVENTO.....	5
Art. 7 - STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE.....	6
Art. 8 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE.....	6
Art. 9 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI .....	6
Art. 10 - CONDIZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE – DEFINIZIONE.....	6
Art. 11 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL “MINIMO VITALE” E/O DEL REDDITO ECONOMICO.....	7
TITOLO SECONDO.....	7
AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO .....	7
Art. 12 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO - SPIS .....	7
TITOLO TERZO.....	10
INTERVENTI RIPARATIVI.....	10
Art. 13 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI.....	10
Art 14 - INTERVENTI ECONOMICI PER LE FAMIGLIE MONOGENITORIALI .....	12
Art. 15 - INTERVENTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE.....	12
TITOLO QUARTO .....	13
DISPOSIZIONI FINALI .....	13
ART. 16 - Termine per la conclusione dei procedimenti.....	13
Art. 17 - Controlli .....	13
Art. 18 - Recupero e rivalse.....	13
Art. 19 - Utilizzo dati personali .....	14
Art. 20 - Entrata in vigore.....	14

# **TITOLO PRIMO**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è adottato dall'ente capofila del Distretto sociosanitario RI/4 Salto Cicolano, per conto dei comuni facenti parte del Distretto e sottoscrittori della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle politiche sociali: Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino e Marcetelli, al fine di :

- Uniformare criteri, requisiti e procedure per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche;
- Promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- Assicurare i livelli essenziali dei servizi alle persone in tutte le realtà territoriali;
- Potenziare i servizi alla persona;
- Favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;
- Valorizzare le esperienze e le risorse esistenti;
- Promuovere la progettualità verso le famiglie e le singole persone;

### **Art. 2 - MATERIA DI DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è adottato in esecuzione dei principi costituzionali del pieno ed inviolabile rispetto della dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, nonché dei principi dettati dalla normativa vigente in materia ed in particolare:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 9 settembre 1996, n.38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Piano Sociale Nazionale e Regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" nel testo coordinato con il D.P.R. 7 aprile 2003, n.137.

### **Art. 3 - OBIETTIVI**

Il Distretto RI/4, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall'art. 2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, economicità ed omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- Assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Promuove la qualità della vita dei propri cittadini;
- Garantisce interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza;
- Valorizza e sostiene la famiglia, punto di forza irriducibile della rete di prevenzione e cura nei confronti dei soggetti cosiddetti "deboli" (minori, anziani, diversamente abili);

- Previene, elimina, o riduce le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.

#### **Art. 4 - MODALITA'**

Per conseguire tali obiettivi l'[Ente](#) Capofila del Distretto RI/4 provvede:

- a) Ad erogare contributi economici a persone singole o a nuclei familiari,
- b) Ad attivare interventi e servizi con le forme gestionali più idonee privilegiando la forma associativa ;
- c) A valorizzare e sviluppare le forme organizzative di volontariato e solidarietà sociale, orientate a perseguire gli obiettivi di cui al precedente art.3, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà nell'eccezione espressa dagli artt.3 e 5 D.Lgs 267/2000 e dagli artt. 1 e 5 della L.328/2000.

#### **Art. 5 - DESTINATARI**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, condizioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, i Cittadini residenti nel Distretto Ri 4.

Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali ha carattere di universalità.

Suoi primi destinatari, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di bisogni gravi, dando quindi priorità:

- Ai soggetti in condizione di povertà o con un limitato reddito;
- Ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- Ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- Ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate a seguito all'analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata di UdP.

#### **Art. 6 - CAMPI DI INTERVENTO**

I contributi alla persona sono finalizzati a interventi quali:

- a) Protezione e tutela del bambino, dal concepimento;
- b) Assistenza e tutela di anziani, inabili e diversamente abili;
- c) Prevenzione e recupero delle dipendenze;
- d) Tutela della maternità;
- e) Assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio, con l'intento di favorire il reinserimento sociale e lavorativo;
- f) Interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre l'obbligo scolastico;
- g) Promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, diversamente abili, categorie svantaggiate;

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

## **Art. 7 - STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE**

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni oggetto del presente regolamento .

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) Insufficienza del reddito familiare , inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) Incapacità totale o parziale di un solo soggetto o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) Sottoposizione del soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi socio-assistenziali;
- d) Esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.

## **Art. 8 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche allargate deve essere assunto quale nucleo quello così definito:

- Nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità;
- Stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti

## **Art. 9 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI**

Per la definizione di "parenti tenuti agli alimenti" si fa riferimento al disposto dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile. I parenti tenuti agli alimenti sono convocati, tenuto conto della complessità del progetto assistenziale e delle dichiarazioni rese, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto stesso, ovvero, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente. Ex art. 437 c.c. il donatore è tenuto con precedenza su ogni altro tenuto a prestare gli alimenti al donante, nei limiti del valore della cosa donata.

Si sottolinea, inoltre, che, ex art. 438 c.c., le eventuali contribuzioni di parenti e familiari sono facoltative. Le contribuzioni possono essere richieste solo dall'assistito stesso e, pertanto, il Comune non potrà chiedere ai familiari di partecipare alla spesa né subordinare l'intervento comunale alla preventiva richiesta di alimenti.

## **Art. 10 - CONDIZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE – DEFINIZIONE**

L'art 25. della L.328/2000 prevede che " ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/00.

Il D. Lgs. 109/98 individua in via generale le modalità con cui si determinano criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, includendo in tale valutazione, per ragioni di equità, anche i redditi prodotti dai familiari del richiedente.

Tale principio, però, incontra una importante eccezione con riferimento a due categorie di soggetti : persone con handicap permanente grave e ultrasessantacinquenni non autosufficienti; per le suddette categorie che richiedano prestazioni sociali erogate a domicilio o in ambiente residenziale o semiresidenziale normate nel presente regolamento, non si deve conteggiare anche il reddito dei familiari , ma esclusivamente quello del soggetto richiedente quando risulta essere più favorevole.

## **Art. 11 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL “MINIMO VITALE” E/O DEL REDDITO ECONOMICO**

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono delle risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano e viene individuata mediante le vigenti tabelle INPS:

- Fino al “Minimo vitale” (Tabella INPS): Al momento importo fissato, salvo variazioni, ad €. 6.441,00;

L’individuazione del minimo vitale e/o del reddito economico potrà essere effettuata, in fase di attivazione dell’intervento, mediante presentazione del modello ISEE (la mancata presentazione del modello non consentirà l’attivazione dell’intervento).

In caso di presentazione di domanda da parte di persone o nuclei familiari aventi un ISEE superiore al minimo vitale, l’accoglimento dell’istanza, con carattere di straordinarietà ed urgenza, si avrà solo per le situazioni in cui lo stato di bisogno sarà riscontrato ed accertato dall’Assistente Sociale che produrrà relativa e dettagliata relazione.

## **TITOLO SECONDO**

### ***AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO***

#### **Art. 12 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO - SPIS**

**(Voucher-Pronto cassa-Rimborso Spese)**

Oggetto dell’articolo

Il presente articolo disciplina, nell’ambito dei principi dettati dalla Costituzione, dal D.P.R. 616/77, dalla Legge Regionale n. 38/96, dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla Legge n.328/2000, l’assistenza di pronto intervento in casi di improvvise necessità a favore di quei cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di disagio momentaneo e di emergenza.

#### **Requisiti di accesso**

L’accesso agli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento è subordinato al possesso di requisiti specifici, come di seguito definiti, per ciascuna tipologia e documentati dalla certificazione ISEE unita ad un’autocertificazione riportante ogni altra entrata percepita a qualsiasi titolo e non compresa nella certificazione stessa (trattamenti economici esenti dall’IRPEF), ovvero:

- indennità di accompagnamento
- assegno di invalidità
- rendite INAIL-INPS o di altro ente
- pensioni per ciechi e per sordomuti
- pensione e/o assegno sociale
- redditi prodotti all’estero non dichiarati in Italia, ecc.

### ✓ **Tipologia e misura degli interventi**

La “misura” dell’intervento, nell’ambito dei limiti e delle condizioni previste in ogni singola tipologia assistenziale e salve diverse indicazioni, sarà commisurata:

- ❑ alla situazione economica del richiedente e/o del nucleo familiare,
- ❑ ai fattori di rischio ed alla possibile emarginazione sociale dell’utente e del proprio nucleo familiare
- ❑ alle risorse economiche disponibili nel progetto

***Considerate le finalità del progetto e le risorse finanziarie a disposizione, gli interventi di assistenza economica previsti riguardano le seguenti tipologie:***

#### **1. VOUCHER**

- a) Voucher acquisto generi alimentari
- b) Voucher farmacia
- c) Voucher acquisto prodotti per l’infanzia (abbigliamento, igiene, alimenti specifici per l’infanzia)

#### **2. PRONTO CASSA**

- a) Pagamento utenze (Luce, Gas, Acqua)
- b) Pagamento cartelle recupero crediti

#### **3. RIMBORSO SPESE**

- a) Spese canone di locazione, previa presentazione del contratto di affitto regolarmente registrato con allegate le ricevute di pagamento, qualora le stesse non siano già coperte da contributi assistenziali provenienti da altri fondi;
- b) Spese utenze domestiche previa presentazione copia ricevuta di avvenuto pagamento delle bollette
- c) Spese relative alla scolarizzazione dei figli (iscrizioni, buoni mensa, acquisto materiale didattico) qualora a tali spese non sia possibile accedere in forma gratuita mediante altri finanziamenti
- d) Spese di trasporto presso strutture sanitarie e/o riabilitative
- e) Spese per acquisto farmaci e prestazioni mediche e medico – specialistiche, secondo prescrizione, escluse le spese già coperte dal SSN, per importi eccedenti € 300,00 annue (le spese per visite non rese da strutture pubbliche o convenzionate con SSN non saranno, di norma, assistite da contributo);
- f) Tickets sanitari di diagnostica strumentale o per prestazioni specialistiche rese dal S.S.N. o da specialisti privati (qualora ne sia dimostrata la necessità in base a speciali patologie o a eccezionali e comprovati motivi d’urgenza), previa trasmissione di copia della prescrizione medica e della documentazione di spesa;
- g) Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista, in relazione a speciali patologie, debitamente certificate;
- h) Spese per funerali di persone indigenti qualora sia documentata l’assenza di reddito e di patrimonio in capo ai parenti(moglie, figlio, fratelli, ecc);
- i) Spese pronta accoglienza convenzionata. La permanenza potrà avere durata massima di 15 giorni.

### ✓ **Presentazione dell’istanza**

Per accedere al servizio di assistenza economica, il richiedente si rivolge allo sportello Servizi Sociali del proprio Comune oppure all’Ufficio Servizi Sociali dell’ente capofila Comunità Montana Salto Cicolano, i quali forniscono ogni informazione sugli interventi previsti, provvedendo a consegnare ai cittadini i moduli di richiesta e l’elenco della documentazione necessaria.

La documentazione minima da presentare è la seguente:  
Dichiarazione ISEE

Documento d'identità personale

✓ **Istruttoria**

In sede di istruttoria, ogni richiedente fornisce all'Assistente Sociale tutte le informazioni relative alla propria condizione personale, socio-economica e provvede ad indicare nominativi ed indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, in modo tale da consentire all'operatore di redigere una relazione contenente la proposta di intervento più adeguata al bisogno rilevato.

Per una puntuale conoscenza del caso, l'Assistente Sociale può avvalersi anche del contributo conoscitivo derivante da altri Enti/Servizi, nonché può preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto;

Le domande presentate in modo incompleto o in assenza dei requisiti di cui all'art.4, non potendo essere istruite ai sensi del presente regolamento, non saranno prese in considerazione;

L'Assistente Sociale, che procede all'istruttoria, terminata la stessa, inviare la richiesta al coordinatore del Tavolo "Contrasto alla Povertà" presso l'ente capofila, avvalendosi dei mezzi informatici (Cartella Sociale informatizzata).

✓ **Durata dei singoli interventi**

Ogni singolo intervento di cui all' art 5 del presente disciplinare, potrà essere erogato allo stesso utente nella misura massima di TRE volte l'anno salvo diverse disposizioni da parte del Tavolo "Contrasto alla Povertà" concertato con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano e l'Assistente Sociale di riferimento del caso, i quali valuteranno l'opportunità di concedere contributi ulteriori rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento.

L'erogazione di ciascuno degli interventi di cui all'art. 8 si connota come intervento straordinario ed urgente, pertanto, non può avere carattere di continuità ed è incompatibile con prestazioni assistenziali continuative previste per altri Progetti ed erogate con finanziamenti da altri Enti, per la stessa ragione.

✓ **Modalità di erogazione degli interventi**

L'importo massimo da erogare a ciascun utente e per tipologia di intervento è definito come di seguito:

**1) VOUCHER**

La richiesta del voucher viene redatta su apposito modello predisposto dai Servizi Sociali Distrettuali e consiste nell'erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, farmaci e/o prodotti per l'infanzia che il beneficiario potrà spendere nei negozi convenzionati. L'importo di ciascun voucher è determinato dalla seguente tabella:

<b>N. componenti nucleo familiare</b>	<b>Importo concesso</b>
<b>1</b>	<b>€ 50,00</b>
<b>2</b>	<b>€ 75,00</b>
<b>3</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>4</b>	<b>€ 125,00</b>
<b>5 ed Oltre</b>	<b>€ 150,00</b>
<b>Per ogni persona ultra65° presente nel nucleo</b>	<b>€ 25,00 aggiuntivi</b>



## 2) PRONTA CASSA

La richiesta della pronta cassa viene redatta su apposito modello predisposto dai Servizi Sociali Distrettuali e l'**erogazione di ciascun intervento non potrà superare la somma Euro 200,00 escluse spese postali**. Le istanze di contributo con importi maggiori verranno eventualmente accolte dopo la valutazione dal Tavolo "Contrasto alla Povertà" concertato con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano e l'Assistente Sociale di riferimento del caso.

La pronta cassa sarà disciplinata nel seguente modo:

- l'utente presenta la richiesta di intervento corredata del bollettino da pagare
- l'assistente sociale di riferimento compila apposito modello della pronta cassa allegando il bollettino e, dopo averlo visto insieme al Responsabile, lo consegna di persona o per mano di altro operatore delegato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano
- Il coordinatore apporrà il "visto si autorizza" sullo spazio apposito e lo inoltrerà all'Ufficio Ragioneria che liquiderà materialmente ed all'istante la somma autorizzata
- L'operatore effettuerà il pagamento e consegnerà la relativa ricevuta da allegare all'istanza

## 3) RIMBORSO SPESE

La richiesta del rimborso delle spese di cui all'art. 8 viene redatta su apposito modello predisposto dai Servizi Sociali Distrettuali e l'**erogazione di ciascun intervento non potrà superare la percentuale del 20% della spesa sostenuta o comunque non superare la somma di € 250,00**.

Il rimborso delle spese è disciplinato nel seguente modo:

- l'utente presenta la richiesta di intervento corredata dalla documentazione comprovante le spese sostenute
- l'assistente sociale di riferimento compila apposito modello di rimborso individuando la percentuale o la somma da erogare al beneficiario. Tale istanza viene inoltrata al Tavolo "Contrasto alla povertà"

In caso di pagamento fatturazioni a Società, Imprese Cooperative ecc., le quali abbiano effettuato interventi di rilevanza socio-assistenziale a carattere di urgenza per conto del beneficiario, si procederà al pagamento direttamente tramite l'Ufficio Finanziario dell'ente capofila.

# TITOLO TERZO

## ***INTERVENTI RIPARATIVI***

### **Art. 13 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI**

Il Distretto RI/4, in virtù della L. 328/2000 (art. 22) e della L.R. 38/96, provvede a garantire all'anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita, favorendo la permanenza presso il domicilio mediante l'attivazione dei servizi distrettuali.

In presenza di persone con elevata fragilità sociale, per le quali l'inserimento in una struttura residenziale o semiresidenziale, convenzionate e non, rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il Distretto previamente informato, assume gli obblighi connessi

all'eventuale integrazione economica in assenza dei soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, ai sensi degli artt. 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile o nel caso in cui anche questi ultimi versino in situazioni economiche disagiate, assicurando alla persona in difficoltà un adeguato sostegno economico.

La misura dell'integrazione è determinata dall'Ente nei limiti delle risorse di bilancio.

➤ **Destinatari degli interventi**

Sono destinatari degli interventi de quo gli anziani e i disabili non autosufficienti, residenti nel Distretto socio-sanitario RI/4, che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute con grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia;
- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;
- stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero in proprio o con l'aiuto dei parenti obbligati per legge agli alimenti.

Nella scelta delle strutture qualora il Distretto sia chiamato ad integrare la retta, può decidere di scegliere e/o individuare la struttura economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

➤ **Requisiti di accesso**

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

- a) certificazione riguardante lo stato di autosufficienza, rilasciata dal SSN;
- b) l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, accertata mediante la presentazione di attestazione ISEE;
- c) la mancanza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del CC o nell'impossibilità, accertata a non poter intervenire, qualora il loro intervento a compartecipare sia stato richiesto dall'interessato (art. 438 c.c.).

La richiesta può essere avanzata, per mutate condizioni economiche, anche da anziani e disabili che già si trovano in strutture residenziali o da altri Servizi territoriali.

Alla presa in carico dell'utente, inserito in struttura, farà seguito l'elaborazione di un progetto individualizzato, soprattutto nel caso in cui l'utente sia un disabile (art. 14 della L. 328/2000).

Verrà data priorità, previa relazione del Servizio Sociale, alle richieste d'intervento di anziani, inabili:

- 1) privi di figli o fratelli;
- 2) in stato di abbandono

➤ **Calcolo integrazione della retta di ricovero**

L'intervento economico a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del beneficiario e delle eventuali quote che, possono essere sopportate dai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno, previa richiesta da parte dell'interessato agli stessi.

Il contributo, per l'assistito, verrà erogato, dal Distretto direttamente alla Struttura, la quale presenterà regolari fatture, in conformità alle vigenti disposizioni normative. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 comma 2-ter del D.Lgs 130/2000, per le prestazioni sociali "erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, gli Enti pubblici devono prendere in considerazione **la situazione economica del solo assistito** (e quindi non quella dei congiunti, anche se conviventi e/o tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile)

➤ **Progetto individuale e la quota spese personale**

L'anziano o il disabile ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta secondo le proprie disponibilità, fatta salva la quota mensile destinata a sostenere le spese personali (artt. 23,24 comma 3.2 lett. g) Legge 328/2000)

Infatti, mediamente le rette di ricovero coprono i costi di assistenza stabiliti dagli standard di accreditamento fissati da ciascuna Regione, oltre ai costi della cosiddetta "prestazione alberghiera" (vitto, alloggio e lavanderia). E' quindi solo tramite la redazione del progetto individuale (art. 14 della L. 328/2000), nel quale viene coinvolta anche la rete familiare, si può stabilire il livello economico da garantire alla persona per la salvaguardia del diritto a condurre dignitosamente la propria vita, nonché la possibilità di soddisfare non solo le proprie esigenze (p.e. abbigliamento) ma anche i propri desideri.

Pertanto, la predetta quota può essere definita nella misura di un massimo del 20% del valore mensile della pensione sociale erogata dall'INPS. Per casi particolari, idoneamente documentati, la predetta quota può essere rivista, a discrezione del Distretto tenuto conto della valutazione sociale e della disponibilità di fondi.

## **Art 14 - INTERVENTI ECONOMICI PER LE FAMIGLIE MONOGENITORIALI**

Il Distretto RI/4, definisce ogni anno, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito delle Politiche a sostegno della famiglia, la quota da destinare a sussidi a favore di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.

### ➤ **Requisiti per l'accesso al sussidio**

la domanda di sussidio di cui al presente intervento, può essere presentata da nuclei familiari monogenitoriali residenti in uno dei Comuni afferenti al Distretto Sociale Rieti /4, da almeno sei mesi precedenti la presentazione della stessa istanza, con presenza di figli minori.

Se studenti, il contributo può essere erogato fino al compimento del 21° anno di età dei figli.

### ➤ **Modalità di presentazione della domanda**

La richiesta di sussidio può essere presentata entro i termini fissati dal bando che verrà affisso annualmente, dal genitore superstite o da altro parente entro il quarto grado dei figli minori. Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare, di cui al punto successivo, e il certificato di frequenza scolastica dei minori.

### ➤ **Situazione economica per l'accesso e misura del sussidio**

i sussidi sono concessi a favore dei nuclei residenti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore alla soglia stabilita annualmente nel bando, nel quale si indicherà, altresì, la misura del sussidio, che verrà diversamente graduata in funzione dell'indicatore ISEE;

### ➤ **Concessione del sussidio**

il sussidio, di cui al presente intervento, è concesso dall'UdP solo in seguito all'istruttoria delle domande, effettuata dal Tavolo Minori e Responsabilità Familiari, che avrà verificato la sussistenza dei requisiti per l'accesso al sussidio stesso.

## **Art. 15 - INTERVENTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE**

L'affidamento familiare, come previsto dalla L.184/83, modificata dalla L. 149/01, è un aiuto temporaneo che viene offerto al minore e alla sua famiglia in difficoltà. Esso si realizza accogliendo il minore in un altro nucleo familiare, per il tempo necessario alla sua famiglia di origine per risolvere i problemi che ne impediscono il corretto espletamento delle funzioni genitoriali. L'affidamento familiare può essere:

- a) Consensuale: quando la famiglia di origine del minore è consenziente. In tal caso l'affidamento è disposto dai Servizi Sociali locali e reso esecutivo da un decreto del Giudice Tutelare del luogo dove si trova il minore;
- b) Giudiziale: quando la famiglia non è consenziente. In tal caso è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

Il sostegno economico alle famiglie affidatarie si realizza mediante l'impiego esclusivo delle risorse finanziarie assegnate annualmente dalla Regione Lazio, attribuite sulla base della elaborazione del "Piano Distrettuale per l'affidamento familiare" e si concretizza attraverso l'assegnazione alle famiglie affidatarie di un assegno di base erogato trimestralmente.

L'assegno di base è una misura di sostegno forfettario, a favore dei beneficiari, per contribuire alle spese e alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento. E' attribuito a tutti i nuclei familiari, che ne facciano richiesta, cui è stato affidato o dove è stato collocato, dai Servizi Sociali, il minore.

## **TITOLO QUARTO**

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

#### **ART. 16 - Termine per la conclusione dei procedimenti.**

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento come disposto dall'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto: concessioni dei contributi di cui al titolo II - giorni utili per la definizione n.30, interventi riparativi di cui al titolo III - giorni utili per la definizione n. 60.

#### **Art. 17 - Controlli**

L'ente capofila si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/ Servizi esterni.

A tal fine richiedere, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

#### **Art. 18 - Recupero e rivalse**

L'ente capofila, tramite i propri Uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano:

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ect.;
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ad indifferibilità del ricovero (in pendenza

degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

3) di rivalersi, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote di spese personali di cui all'ultimo comma dell'art. 13, eventualmente non utilizzate.

### **Art. 19 - Utilizzo dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui gli Uffici proposti vengano a conoscenza in ragione all'applicazione del presente disciplinare, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono agli Enti.

Si porta a conoscenza che i dati forniti saranno trattati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza esclusivamente per le finalità inerenti all'organizzazione del Servizio di Pronto Intervento Sociale (S.P.I.S.) ai sensi dell'art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei dati personali approvati con D.Lgs. del 30/06/2003 n° 196.

### **Art. 20 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento verrà applicato dal giorno successivo all'entrata in vigore .